



Associazione Italiani Cuochi

Associazione Professionale ASSOCIAZIONE ITALIANA CUOCHI - via Ponzano n°24 - Empoli, Firenze - CF 91053590484

CODICE ETICO dei SOCI di ASSOCIAZIONE ITALIANA CUOCHI

Approvato dal Consiglio Nazionale in seduta del 25 marzo 2022 ad Empoli, via Ponzano 24, 50053 Firenze

PREMESSA

Associazione Italiana Cuochi ha l'obiettivo di Valorizzare, Sostenere e Supportare la categoria dei Cuochi. La premessa è che ogni Socio che desidera affiliarsi deve attenersi ai principi del Codice Etico Associazione Italiana Cuochi. L'iscrizione dell'associato è annuale e si conclude sempre al 31 dicembre. Si espleta attraverso la segreteria nazionale. L'adesione prevede la raccolta dei dati personali dell'associato, l'indirizzo, un recapito telefonico, la posta elettronica e il Codice Fiscale dell'associato. La scheda di registrazione attraverso la piattaforma online conterrà i consensi al trattamento dei dati personali, secondo gli articoli di legge destinati alla loro tutela ed alla tutela della privacy.

PRINCIPI GENERALI

SOCI AIC

Art. 1

La responsabilità etica è personale.

Il presente codice contiene principi e regole a cui deve attenersi il Socio di Associazione Italiana Cuochi di seguito indicato successivamente con il termine Socio AIC, deve osservare nell'esercizio della vita associativa e professionale.

Il Socio AIC si impegna a rispettare e tutelare i diritti fondamentali di ogni persona nel rispetto della singola soggettività.

Il Socio AIC non interferisce con le autorità competenti.

Il Socio AIC opera nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le competenze, lo Statuto, il Codice Etico AIC, l'organismo nazionale, le delegazioni, i delegati provinciali e tutti i soci, e le specificità delle altre discipline e/o figure professionali.

Per entrare a far parte del Registro Associativo dei Soci AIC il socio dovrà aderire al presente codice Etico.

L'inosservanza di un articolo, qui presente, come riportato nell'articolo 42 e 43 del presente codice etico, sarà riportato e giudicato dalla Commissione Etica.

Requisiti di ammissione del Socio

1. Accettare lo Statuto AIC
2. Accettare e tenere fede al Codice Etico di Condotta AIC
3. Presenziare almeno ad un incontro l'anno o un evento AIC
4. Partecipare alle assemblee ordinarie necessarie alla elezione e conferma delle cariche sociali, ovviamente in concomitanza ai propri impegni.
5. Versamento della quota annuale.

LA PROMESSA DEL SOCIO AIC COME CUOCO, CHEF, JUNIOR CHEF, LADY CHEF

1. Prometto di Avere sempre presenza etica ed essere di buon esempio per tutta la categoria dei Cuochi, Chef, Junior Chef, Lady Chef.
2. Prometto di Tenermi aggiornato su innovazione tecnica/che, tecnologia/e e prodotti.
3. Prometto di Curare al meglio la produzione e la conservazione degli alimenti.
4. Prometto di Mantenere ordinati e puliti tutte le aree e attrezzature legate alla produzione.
5. Prometto di Mantenere sempre un cordiale rapporto con la direzione o proprietà.
6. Prometto di Validare sempre chi produce bene e/o molto.
7. Prometto di Correggere chi produce poco e/o male.
8. Prometto di Rinnovare sempre con nuovi piatti, prodotti del menù se richiesto dal locale.
9. Prometto di Non sprecare niente: il primo guadagno è il risparmio.
10. Prometto di Mantenere sempre una buona comunicazione e rapporto con i miei junior, clienti e proprietà.
11. Prometto di Curare sempre l'interesse del locale o dei miei clienti che tradotto è il mio interesse.
12. Prometto di Accertarmi che i miei junior portino avanti il loro compito in maniera eccellente e se non lo fanno li istruirò con pazienza e nel modo corretto.
13. Mi impegno ad affrontare sempre il servizio e/o le mie consulenze con il massimo impegno, poiché so che anche il solo cliente scontento porta cattiva PR a me e/o al locale.
14. Prometto di avere un ottimo rapporto di collaborazione con tutto lo staff del locale, poiché l'obiettivo comune è dare un ottimo servizio ai clienti. Mi accerterò che all'inizio del servizio la sala sia informata delle priorità da vendere e le cose che non ci sono, poiché siamo una squadra. Nel caso sia un consulente prometto di svolgere al meglio la mia prestazione al fine di fare ottenere ottimi risultati e guadagni al mio cliente.
15. Prometto di essere sempre un professionista e non un dilettante, poiché so che un Socio AIC è colui che svolge con conoscenza, abilità, competenza, dedizione e responsabilità il suo lavoro in maniera eccellente e standard.
16. Prometto di essere sempre disposto a migliorare le mie conoscenze e abilità.
17. Prometto di presenziare almeno ad un incontro annuale organizzato da AIC.
18. Prometto di aiutare Associazione Italiana Cuochi nelle sue attività di promozione della vita sociale, delle iniziative, degli eventi, nel limite delle mie possibilità.
19. Prometto di rispettare tutti gli associati AIC, il Consiglio Nazionale e di aiutare tutto il comparto dei cuochi con critiche costruttive tese al miglioramento.
20. Prometto di impegnarmi al massimo per portare avanti la buona cucina italiana nel mondo.

Art. 2.

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice etico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione sono puniti con le sanzioni disciplinari previste nell'articolo 42 e 43 del presente codice etico.

Art. 3.

Nell'esercizio della professione il Socio AIC iscritto nella categoria dei Soci AIC accetta il dialogo con i clienti e le istituzioni come unico strumento di comunicazione senza posizioni preconcette.
Rispetta le iniziative e gli indirizzi deliberati dal proprio a tutela della categoria.

Nei casi in cui, nell'esplicare la sua professione, si trovasse per qualunque ragione in una situazione di conflitto di interessi, deve darne comunicazione ai soggetti interessati e, se il conflitto non può essere rimosso, deve astenersi dal compiere l'atto o gli atti professionali.

Art. 4

Il Socio AIC nella figura di Cuoco, Chef, Lady Chef è un professionista che ha conseguito un percorso formativo, o che ha sufficiente esperienza maturata per essere definito un professionista nella categoria di appartenenza, che resta in costante aggiornamento, al fine di migliorare sempre le sue competenze e capacità nello svolgere la professione. Il Socio AIC Junior Chef è un semi professionista che sta avviando i suoi passi nella cucina, può avere svolto corsi professionali privati o l'istituto alberghiero, oppure può avere iniziato a muovere i suoi passi nella cucina.

Il Socio AIC è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale e a curare l'aggiornamento delle sue conoscenze attraverso i Congressi, giornate di formazione e informazione istituiti dal comitato nazionale e/o anche da enti esterni. Il Socio AIC rispetta i Regolamenti Interni dell'associazione che lo riguardano. Il Socio AIC riconosce i confini del proprio ambito di competenza e si impegna ad operare esclusivamente in tale ambito.

Art. 5

Nelle dichiarazioni pubbliche e, comunque, nei rapporti con i terzi adotta comportamenti misurati e proporzionati alle esigenze del caso, evitando ogni forma di esagerazione, di sensazionalismo o di superficialità. Riconosce quale suo obbligo primario quello di aiutare il pubblico o gli utenti a sviluppare giudizi, opinioni e scelte con cognizione di causa. Conosce l'obbligo di mantenere sempre un aspetto decoroso, consapevole che una cattiva immagine od opinione del pubblico potrebbe danneggiare la categoria stessa.

Art. 6.

Nelle circostanze in cui il Socio AIC rappresenta pubblicamente la categoria è tenuto ad uniformare il proprio comportamento e i propri discorsi ai principi del dialogo, del rispetto delle idee altrui, delle competenze degli altri professionisti, anche quando queste ultime interferiscano legalmente con l'esercizio delle sue competenze.

Art. 7.

Il Socio AIC, tanto nei rapporti pubblici che in quelli privati, si astiene all'esaltare e dall'enfatizzare la propria competenza o i risultati ottenuti.

Tale comportamento andrà valutato con particolare severità ove sia rivolto al procacciamento della clientela a danno di altri colleghi.

Art. 8.

Il Socio AIC non accetta condizioni di lavoro che compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice.

In ogni situazione lavorativa, il Socio AIC si ispira al rispetto di tali norme qualunque sia la sua posizione gerarchica in ambito lavorativo e la natura del suo rapporto di lavoro.

Art. 9.

Il Socio AIC salvaguarda la sua autonomia nella scelta dei metodi e delle tecniche da utilizzare per la sua attività, ed è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati e delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

Art. 10.

Il Socio AIC deve fondare i risultati della sua attività professionale su documentazioni o reperti di sua diretta conoscenza.

Art. 11.

Il Socio AIC in ogni luogo, sia professionale che pubblico, deve farsi promotore del proprio credo:
(credo appartenente ad ASSOIP, che AIC ha adottato)

“Mi impegno a svolgere con professionalità il mio operato, nel rispetto delle leggi e nella correttezza, trasparenza e lealtà. Mi impegno ad osservare il segreto professionale, le informazioni di qualsiasi genere riguardanti il Cliente e/o il mio datore di lavoro, nello specifico i dati che coinvolgono il medesimo anche indirettamente, sono a conoscenza che non possono in alcun modo essere rivelate a terzi salvo espressa autorizzazione scritta del Cliente e/o il mio datore di lavoro. Mi impegno a continui aggiornamenti affinché la mia competenza e capacità nel mio lavoro resti efficiente”

Questo deve essere il suo credo, e la sua Mission è quello di diffondere il proprio credo affinché sia conosciuto da tutti.

Art. 12.

Nel caso in cui le attività professionali del Socio AIC abbiano ad oggetto, a qualunque titolo, l'ambiente naturale, la flora e la fauna, egli è tenuto ad assicurare, per quanto è possibile, il benessere e il rispetto dell'ambiente stesso, astenendosi da comportamenti inutilmente distruttivi o inutilmente dannosi.

Art. 13.

Il Socio AIC, che riveste cariche pubbliche, deve agire nel rispetto delle regole di imparzialità, efficienza e trasparenza, rifiutando di avvalersi della carica a scopi di indebito vantaggio personale.

Parimenti si ispirerà a criteri di imparzialità ed obiettività qualora sia chiamato ad esprimere giudizi o valutazioni comparative che riguardino i terzi.

RISERVATEZZA

Art. 14.

Il Socio AIC è tenuto a mantenere il segreto professionale e si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione della sua professione, a meno che non sussista il consenso validamente prestato dal cliente.

Il segreto professionale va protetto anche avendo cura di custodire adeguatamente, appunti, note scritte o informazioni di qualsiasi genere che riguardino il cliente e/o la proprietà aziendale nel caso sia dipendente.

Il Socio AIC dovrà avere cura delle informazioni rilasciate dal cliente ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante le nuove disposizioni a tutela della “privacy” e relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, dovrà prendersi cura di informare il cliente/datore di lavoro degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, da lui operati.

Art. 15.

Il Socio AIC può derogare al segreto professionale solo quando venga a conoscenza di fatti o situazioni che, per legge o atti dell'Autorità, debbano essere denunciati.

Tutti i Cuochi, Chef, Junior Chef che intendono svolgere la libera professione, potranno essere inseriti nel registro ASSOIP – ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE PROSESSIONI, ed operare come Libero Professionista secondo legge secondo Legge n.4, 14/01/2013 (artt. 4, 7 e 8) e del codice civile art. 2222 e successivi. Attraverso ASSOIP sarà possibile richiedere la propria partita iva come Cuoco Professionista, Chef

Qui di seguito un estratto del Contratto di Opera Svolta, reperibile agli associati ASSOIP:

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL CONTRATTO D'OPERA SVOLTA

Il Socio AIC che svolge opera di Consulenza come libero Professionista dovrà attenersi per esercitare come prestazione di opera intellettuale secondo gli articoli previsti dal Codice Civile dal 2222 al 2238 in quanto facente parte del Registro ASSOIP.

Si riportano alcuni punti del codice:

“2229. Esercizio delle professioni intellettuali.

La legge determina le professioni intellettuali [c.c. 2068, 2956, n. 2] per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi [c.c. 2061].

2230. Prestazione d'opera intellettuale.

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali (1).

2231. Mancanza d'iscrizione.

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione [c.c. 2034].

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso [c.c. 2399], salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto [c.c. 1672, 2228, 2237].

RAPPORTI CON I SOCI, COLLEGHI E CLIENTI

Art. 16.

Il Socio AIC ispira i suoi rapporti con l'utenza a criteri etici, di lealtà, di professionalità e di rispetto del presente codice etico.

Non può derogare a tali criteri neppure per disposizioni del superiore gerarchico.

Art. 17.

Il Socio AIC che svolge opera di consulenza come libero professionista dovrà essere chiaro con il cliente, su come sarà svolta la sua prestazione, la durata, ed il costo, prima di iniziare la prestazione stessa, menzionando i limiti etici del suo operato.

Nel caso in cui le sue prestazioni professionali si presentino tali da durare nel tempo, dovrà convenire con il cliente, ove possibile, la durata del rapporto, per una corretta trasparenza sul costo del servizio.

Nel caso sia un Titolare dell'esercizio o abbia un contratto di assunzione, le sue responsabilità devono essere le stesse e nel rispetto di proprietà, collaboratori, colleghi o dipendenti.

Art. 18.

Il Socio AIC, nello svolgimento della sua attività, persegue l'interesse del cliente e/o datore di lavoro e mette a sua disposizione con etica, lealtà, e diligenza le proprie competenze professionali.

Rifiuta di utilizzare il rapporto professionale per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi personali.

Art. 19.

Il Socio AIC conosce che rilasciare prestazione professionale gratuita reca un danno a tutta la categoria e quindi non è contemplata ed è punibile. Non deve essere "concorrenza sleale" verso colleghi della stessa categoria, per "accaparrarsi" posti di lavoro. La prestazione professionale deve essere onestamente retribuita e proporzionata al lavoro svolto.

È ammessa la prestazione gratuita, ove sia giustificata da situazioni particolari.

Può partecipare come relatore a eventi, seminari, congressi e serate dedicate alla informazione nel contesto generale della sua professione, può dedicarsi ad opere di filantropia, oppure per Onlus e similari. Se il lavoro è di natura prettamente altruistica e di volontariato è ben vista da AIC. Diversamente è pregato di comunicarlo alla segreteria generale.

Art. 20.

Il Socio AIC potrà pattuire e definire il suo onorario all'inizio della prestazione ed/o inizio del lavoro come dipendente.

In tale caso non potrà avanzare richieste maggiori al cliente o datore di lavoro.

Non potrà in nessun caso condizionare il compenso all'esito dell'intervento professionale o ai vantaggi che ne trarrà il cliente o datore di lavoro.

Art. 21.

Nel rendere noti al cliente o datore di lavoro i risultati della sua attività, il Socio AIC dovrà astenersi dall'esprimere valutazioni che siano di competenza di altre figure professionali.

Il Socio AIC conosce bene che certi soggetti fanno parte di professioni regolamentate. Tali azioni anche camuffate da sinonimi sono vietate come riportato nell'articolo 1, e sarà soggetto ad una verifica come riportato nell'articolo 42 e 43, ad esclusione che lo stesso Socio AIC abbia raggiunto attraverso altri studi la qualifica Professionale necessaria.

Art. 22.

Il Socio AIC non deve mai sovrapporsi con le "professioni regolamentate", sono escluse dal campo di applicazione quelle che aderiscono e sono riconosciute dalla legge 4/2013, ai sensi dell'art.1, comma 2 della legge stessa. In data 7 febbraio 2013.

È espressamente vietato uscire dai propri campi di competenza, tali azioni anche camuffate da sinonimi sono vietate come riportato nell'articolo 1, e sarà soggetto ad una verifica come riportato nell'articolo 42 e 43, ad esclusione che lo stesso Socio AIC abbia raggiunto attraverso altri studi la qualifica Professionale necessaria.

Art. 23.

Il Socio AIC non accetta incarichi professionali che lo pongano in condizioni di conflitto di interessi con il cliente o datore di lavoro, neppure se quest'ultimo sia informato del conflitto e dichiarati di volere avvalersi ugualmente delle sue prestazioni.

Art. 24.

Il Socio AIC non deve subordinare il proprio intervento professionale, alla condizione che il cliente accetti di servirsi di determinate strutture, presidi o istituti per esigenze connesse all'attività dei Soci AIC.

Art. 25.

Il Socio AIC non può stringere patti o accordi di alcun tipo con altre figure professionali, dai quali trarre vantaggio con la clientela.

Art. 26.

Nel caso Socio AIC svolga una prestazione professionale a soggetti minorenni o interdetti o all'evidenza incapaci d'intendere e di volere, resta subordinata al consenso di chi esercita sui medesimi la patria potestà o la tutela, salvo casi in cui le prestazioni stesse siano imposte per atto dall'Autorità.

Quando il soggetto, che si dice disposto a pagare l'onorario, è persona diversa dal beneficiario della sua prestazione professionale, il Socio AIC è tenuto alla riservatezza nei confronti del primo, tranne che il beneficiario della prestazione non lo autorizzi a rendere noti i risultati del suo operato.

Art. 27.

Il Socio AIC limita l'esercizio della sua attività professionale alle prestazioni che rientrano nelle sue competenze. Rifiuta di svolgere qualunque attività che sia estranea alla specificità del rapporto professionale.

Il Socio AIC può recedere in qualunque momento dal rapporto professionale, a meno che non sia stato diversamente pattuito.

In ogni caso deve compiere o portare a termine gli atti urgenti che risultino immediatamente utili per l'utente.

Il Socio AIC deve recedere dal rapporto professionale quando insorga un conflitto di interessi con il cliente o quando insorga una qualunque causa di incompatibilità.

Anche in tale caso è tenuto a compiere gli atti urgenti che si rendano necessari per non danneggiare il cliente.

In qualunque tipo di rapporto professionale, il Socio AIC non può né pretendere né accettare qualsiasi compenso o utilità, che risulti estranea alla prestazione professionale.

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 28.

I rapporti tra i Soci AIC devono ispirarsi al principio del reciproco rispetto, della comprensione, della lealtà e della solidarietà.

Il Socio AIC si impegna a sostenere a vantaggio proprio e dei colleghi l'autonomia e l'indipendenza della professione da ogni influenza o condizionamento e a divulgare le regole di questo codice etico

LA REGOLE DEL BUON COMPORTAMENTO DEL SOCIO AIC VERSO I COLLEGHI DEL TEAM di LAVORO

1. Avere un obiettivo, scopo giornaliero, settimanale e mensile da portare avanti con i propri compagni
2. Svolgere al meglio il proprio posto di lavoro
3. Aiutare nelle possibilità un compagno in difficoltà
4. Non discutere gli ordini impartiti
5. Essere sempre rispettosi gli uni con gli altri
6. Si "Rema" Tutti in un'unica direzione
7. Non si discute tra di noi, si Collabora
8. Non si critica gli altri, ma si Supportano

Art. 29.

Il Socio AIC favorisce la formazione e l'aggiornamento dei colleghi, con particolare riguardo ai colleghi più giovani. Egli divulga le proprie conoscenze ed è disponibile a fornire informazioni su qualunque attività, quali corsi, seminari, etc., che ritenga utili per un adeguato aggiornamento.

Art. 30.

Il Socio AIC si mostra rispettoso della dignità e della reputazione dei colleghi ed evita di dare nei loro confronti giudizi negativi per quanto attiene alla formazione e alla competenza professionale.

Se i giudizi negativi tendono a sottrarre clientela ai colleghi, tale comportamento andrà valutato con particolare severità.

Art. 31.

Se il Socio AIC si rende conto che la prestazione a lui domandata richiede particolare specializzazione, ne informa il cliente/titolare e si astiene dall'impedirgli di ricorrere ad altro Socio AIC, che possieda la specializzazione necessaria.

Il Socio AIC non può accettare alcun compenso o utilità da colleghi o da altri professionisti, ai quali, sussistendone la necessità, abbia indirizzato i propri clienti.

Art. 32.

Il Socio AIC è tenuto a informare tempestivamente il Consiglio Nazionale AIC tutte le volte che ravvisi comportamenti dei colleghi che possano risolversi in danni per i clienti o che possano danneggiare il prestigio e il decoro del titolo professionale.

Art. 33.

Il Socio AIC rifiuta di attribuire esclusivamente a sé risultati professionali raggiunti grazie alla collaborazione con altri colleghi o altri professionisti.

Parimenti rifiuta di presentare come risultato delle proprie ricerche risultati dovuti alle ricerche di altri colleghi o studiosi, ancorché ancora non resi pubblici.

Art. 34.

Il presente codice etico sostituisce qualunque precedente regola etica.

Il presente codice etico è inserito nel sito www.associazioneitalianacuochi.it per una corretta trasparenza, ed è consultabile da chiunque. Chiunque può richiederlo in segreteria.

ASSOCIATE AIC

REQUISITI

Art 35.

La responsabilità etica è personale.

Il presente codice contiene principi e regole a cui deve attenersi l'Associata di Associazione Italiana Cuochi di seguito indicato successivamente con il termine Associata AIC, deve osservare nell'esercizio della vita associativa e professionale. L'Associata AIC si impegna a rispettare e tutelare i diritti fondamentali di ogni persona nel rispetto della singola soggettività.

L'Associata AIC non interferisce con le autorità competenti.

L'Associata AIC opera nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le competenze, lo Statuto, il Codice Etico AIC, l'organismo nazionale, le delegazioni, i delegati provinciali e tutti i soci, e le specificità delle altre discipline e/o figure professionali.

Per entrare a far parte del Registro Associativo delle Associate AIC, l'Associata dovrà aderire al presente codice Etico.

L'inosservanza di un articolo, qui presente, come riportato nell'articolo 42 e 43 del presente codice etico, sarà riportato e giudicato dalla Commissione Etica.

Requisiti delle Associate:

1. Accettare lo Statuto AIC
2. Avere il proprio statuto approvato AIC. Possibilmente bisogna avere lo statuto per le Associate AIC, scaricabile dal sito, o disponibile in segreteria.
3. Possedere un codice fiscale ed/o partita iva.
4. Avere il proprio logo, che dovrà riportare integrato quello di AIC.
5. Accettare e tenere fede al Codice Etico di Condotta AIC.
6. Presenziare almeno ad un incontro l'anno o un evento AIC.
7. Essere disponibili ad aiutare AIC nell'organizzazione degli eventi nazionali ed esteri.
8. Svolgere l'opera di diffusione nel territorio per ricercare nuove adesioni di soci.
9. Versare la quota annuale.
10. Richiedere la partecipazione dei propri associati alle assemblee ordinarie necessarie alla elezione e conferma delle cariche sociali, ovviamente se questo è possibile in concomitanza degli impegni personali.

Le Associate AIC si suddividono in: Associazioni/Unioni/Federazioni/Gruppi/Enti che possono essere Provinciali; Territoriali; Regionali; Simpatizzanti; ad Honorem; Collaboratrici; Partnership; e queste possono essere di diversa natura giuridica sia italiana che estera.

La costituzione di un'Associazione Nazionale e/o Estera, nel territorio in cui non sia presente un'associata AIC deve essere conforme ai requisiti previsti nello Statuto Art.35.

Art 36.

L'associazionismo è libero, non prevede nessun vincolo sul numero di associati, non si è obbligati a svolgere nessun tipo di lavoro o servizio che non sia volontario, ai fini previsto dal presente statuto.

Per diventare un Associata AIC si deve farne richiesta al Consiglio Nazionale, e corrispondere ai requisiti riportati nell'Art. 35. Preventivamente viene richiesto il parere preventivo e se è positivo si procede con il passo successivo che sarà il verbale per costituire l'atto costitutivo e poi lo statuto. L'Associazione dovrà essere registrata o da notaio o presso

un notaio. Una volta completato tutto si inoltra presso la segreteria tutta la documentazione per procedere con il riconoscimento ufficiale. È consigliato di richiedere lo statuto modello delle Associate AIC, scaricabile anche dal sito o disponibile su richiesta in segreteria.

Nel verbale della riunione del costitutivo devono essere annotate le generalità dei presenti intervenuti che hanno il desiderio costituire una associazione in linea con gli scopi di Associazione Italiana Cuochi, dovranno essere menzionati gli scopi che l'associazione si propone, nonché tutti gli elementi essenziali che saranno parte integrante del successivo atto costitutivo ovvero la denominazione, lo scopo, la sede legale, il patrimonio, l'organizzazione, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione, la rappresentanza conferita al Presidente, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dallo Statuto per la costituzione delle Associate AIC, ed ogni altra notizia che sia idonea a identificare la costituenda associazione.

Per questo è scaricabile il modello del verbale della riunione costitutiva dal sito o richiedibile presso la segreteria.

Successivamente il Consiglio Nazionale chiederà l'autorizzazione a procedere al Presidente per il riconoscimento associativo ufficiale della nuova Associata AIC.

La segreteria sarà a disposizione per qualsiasi delucidazione ed aiuto.

REGISTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E ADESIONE ALLA AIC

Art. 37. A questo punto l'ufficio di Presidenza, attraverso la verifica delle condizioni presenti nello statuto e nei regolamenti, sentito il parere del Consiglio Nazionale autorizzerà l'affiliazione della neonata Affiliata AIC.

Successivamente sarà reso noto nel sito istituzionale AIC la nuova ASSOCIATA AIC.

ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA REGISTRAZIONE

Art. 38. L'associata AIC, potrà iniziare a svolgere il suo compito associativo in accordo con il responsabile della Associate AIC.

SCUOLA RICONOSCIUTA AFFILIATA AIC

Art 39.

La responsabilità etica è personale.

Il presente codice contiene principi e regole a cui deve attenersi la Scuola Riconosciuta Affiliata di Associazione Italiana Cuochi di seguito indicato successivamente con il termine Associata AIC, e che deve osservare nell'esercizio della vita associativa e professionale.

L'Associata AIC si impegna a rispettare e tutelare i diritti fondamentali di ogni persona nel rispetto della singola soggettività.

L'Associata AIC non interferisce con le autorità competenti.

L'Associata AIC opera nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le competenze, lo Statuto, il Codice Etico AIC, l'organismo nazionale, le delegazioni, i delegati provinciali e tutti i soci, e le specificità delle altre discipline e/o figure professionali.

Per entrare a far parte del Registro Associativo delle Associate AIC, l'Associata dovrà aderire al presente codice Etico.

L'inosservanza di un articolo, qui presente, come riportato nell'articolo 42 e 43 del presente codice etico, sarà riportato e giudicato dalla Commissione Etica.

Requisiti di ammissione per il riconoscimento della Scuola

1. Accettare lo Statuto AIC.
2. Accettare e tenere fede al Codice Etico di Condotta AIC.
3. Avere uno statuto registrato.
4. Essere in possesso del codice fiscale ed/o partita iva.
5. Possedere il proprio Logo.
6. Curriculum Vitae dei soci fondatori, o del rappresentante legale, direttore didattico, valutatore delle competenze, valutatore dei certificati, organi direttivo, consiglieri, docenti, e/o di tutti i collaboratori sia interni che esterni.

7. Elenco aggiornato dei docenti addetti alla formazione, e che siano in possesso dei requisiti necessari a svolgere la docenza del percorso che li impegna nella docenza, che corrisponda a percorsi Professionali similari già svolti e/o che abbiano maturato esperienza lavorativa nel settore.
8. I percorsi rilasciati devono soddisfare pienamente il requisito di conferire Conoscenza e Competenza per svolgere la futura professione. I percorsi devono essere strutturati con un alto standard di qualità.
9. Possedere un sistema di certificazione di qualità o presentare un programma di gestione della qualità nelle attività formative.
10. Avere un elenco aggiornato dei docenti.
11. Versamento della quota annuale.

AZIENDA RICONOSCIUTA AFFILIATA AIC

Art 40.

Requisiti di ammissione per il riconoscimento della Azienda Riconosciuta AIC

1. Accettare lo Statuto AIC.
2. Accettare e tenere fede al Codice Etico di Condotta AIC.
3. Possedere il proprio Logo.
4. Integrare il logo AIC nel proprio sito, canali social, ed/o brochure. A discrezione integrarlo nei propri prodotti, utilizzando come marchio di qualità.
5. Possedere un marchio di eccellenza DOP, IGP, DOCG o attestare la qualità dei propri prodotti.
6. Certificato UNI ISO (non obbligatorio) o se in possesso di altri certificati/riconoscimenti
7. Disporre di un sistema di qualità proprio, per la valutazione degli apprendimenti, con monitoraggio, punti di forza e debolezza.
8. Sposare la filosofia AIC nella artigianalità ed eccellenza del Made in Italy.
9. Impegnarsi a promuovere e diffondere la Cultura Enogastronomica Italiana.
10. Contribuire con il Comitato Tecnico Scientifico AIC a migliorare produzione, prodotto e servizio.
11. Contribuire ad Eventi, Congressi ed iniziative promosse da AIC.

UTILIZZO DEL MARCHIO AIC

Art 41.

L'utilizzo del marchio AIC – Associazione Italiana Cuochi è ammesso esclusivamente alle Associate AIC.

- a) L'utilizzo è vietato in maniera tassativa ai singoli soci, se non richiesta preventiva autorizzazione.
- b) Le Unioni Regionali, le Associazioni provinciali e quelle estere possono utilizzare il marchio AIC unicamente in associazione al proprio marchio distintivo (nell'impiego consentito, l'Associata AIC ha obbligo di affiancare a quello AIC al proprio logo).
- c) È fatto veto assoluto a tutte le Affiliate nazionali ed estere d'affiancare il marchio AIC a quelli aziendali di società che non abbiano con AIC regolari contratti per la concessione dello stesso e, in ogni caso, è loro inibito un utilizzo per fini commerciali e lucrativi.
- d) L'utilizzo del marchio AIC da parte delle Associate, Scuole Riconosciute, Aziende Partner sia italiane che estere per la promozione o il patrocinio di propri eventi e/o iniziative, deve essere preventivamente autorizzato dalla Associazione Italiana Cuochi.
- e) Per altri casi è obbligo farne richiesta al consiglio nazionale AIC.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO AIC O AFFILIATA AIC

PENA E SANZIONABILITA'

Art. 42.

In riferimento all'articolo 1, il Socio o Affiliata AIC se trovato e comprovato abbia trasgredito ad un articolo del presente Codice Etico, al codice civile, codice penale, alla costituzione e che possa recare danno ad AIC, agli Associati ed Associate AIC, ad Aziende e Scuole Affiliate Riconosciute, ai clienti, o Colleghi, verrà sottoposto alla Commissione di Etica Nazionale.

Art. 43.

La pena massima prevista è l'espulsione da AIC, il disconoscimento della categoria di appartenenza, avanzando le dovute richieste di risarcimento, dove sia comprovato che la violazione leda nell'immagine collettiva di tutta la categoria. L'Associazione Professionale AIC, si riserverà di procedere nelle opportune sedi penali e civili.

Approvato dal Consiglio Nazionale in seduta del 25 marzo 2022 ad Empoli, via Ponzano 24, 50053 Firenze

I soci Fondatori

Il Presidente